



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTI gli articoli 36 e 46 della Costituzione;

VISTA la Raccomandazione n. 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell’impresa;

VISTA la Comunicazione COM(2002)364 datata 5 luglio 2002, della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni recante il “Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti”;

VISTE le disposizioni del codice civile che disciplinano le forme di partecipazione agli utili e al capitale da parte dei prestatori di lavoro, ed in particolare gli articoli 2099 e 2102, in base ai quali il lavoratore può essere retribuito in parte anche con la partecipazione agli utili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2349, 2441 e 2358 che ne disciplinano le modalità;

VISTO il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli “aiuti *de minimis*”;

VISTO l’articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che istituisce un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a incentivare iniziative “rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti”, cui sono stati assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, successivamente ridotti, rispettivamente, ad euro 1.818.872,00 per l’anno 2014 e ad euro 39.245,00 per l’anno 2015, in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che per effetto della riduzione di cui all’articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, elenco n. 3;

CONSIDERATO che il comma 180 dell’articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo del citato Fondo sono determinati





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in data 21, 27 e 28 aprile 2016

DECRETA

Art. 1
(Finalità)

1. In attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese, con il presente decreto sono definite le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Il Fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese di cui all'articolo 2 che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.

Art. 2
(Condizioni e requisiti di accesso)

1. Possono accedere al beneficio a carico del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le società per azioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea che stabiliscono, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano, che ne fanno richiesta secondo le modalità indicate all'articolo 4.
2. Le imprese di cui al comma 1 che intendono accedere al beneficio devono possedere un DURC in regola al momento dell'erogazione del finanziamento.
3. Il beneficio di cui al presente decreto trova applicazione limitatamente alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.
4. La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

5. L'adesione del lavoratore alle iniziative volte ad incentivare la partecipazione al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato di cui al presente decreto è volontaria e non è subordinata a nessun obbligo. Tale adesione non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

6. I piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell'investimento e una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire. Al momento della proposizione ai dipendenti dell'assegnazione di azioni o quote, l'impresa è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.

7. In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR.

Art. 3
(Benefici)

1. Il beneficio di cui al presente decreto consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. L'importo riconosciuto non può essere comunque superiore ad euro 10 per ciascuna azione. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale ovvero, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.
2. Qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quote da erogare sono proporzionalmente ridotte. A tal fine la concessione del beneficio è subordinata al prioritario esame di tutte le domande.
3. Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai lavoratori che da essa dipendono non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo. Il beneficio riconosciuto in favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte, non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

4. L'avviso di cui all'articolo 4 recherà l'indicazione che le imprese richiedenti sono comunque tenute ad osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande e di erogazione)

1. Per accedere al beneficio le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio sull'attuazione della presente misura.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato, afferente al CDR Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, capitolo di bilancio 2190, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.8 (Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 20 GIU 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(Giuliano Poletti)



Il Ministro dell'economia e delle finanze

(Pier Carlo Padoan)